



PSRD
Prestatore del Servizio di Risoluzione delle Dispute

DECISIONE

ai sensi del “Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel ccTLD
“it” (Regolamento) e del “Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD
“it””(Regolamento Dispute)

Nella procedura 3/2017 promossa da

Comune di Seregno, con sede in Seregno, via Umberto I n. 78

- Ricorrente -

CONTRO

Migliore Scarl, con sede in Seregno, via Raffaello Sanzio n. 29

- Resistente -

* * * * *

NOME A DOMINIO CONTESTATO: seregnotizie.it.

ESPERTO DESIGNATO: Avv. Fabio Pezzolato

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

- 12.07.2016**: il Ricorrente inviava al Registro del ccTLD “.it” (di seguito semplicemente “Registro”) lettera di contestazione del nome a dominio “seregnonotizie.it”;
- 21.07.2016**: il Registro comunicava alla Ricorrente l’avvio della procedura di opposizione;
- **23.12.2016**: il Ricorrente inviava la richiesta di rinnovo della procedura di riassegnazione del suddetto nome a dominio;
- 29.06.2017**: il “Prestatore di Servizio di Risoluzione delle Dispute” MFSD riceveva a mezzo mail il reclamo con il quale la Ricorrente introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 3 del vigente “Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD “.it”” al fine di ottenere il trasferimento del nome a dominio “seregnonotizie.it”, attualmente assegnato a Migliore Scarl.
- 29.06.2017**: MFSD informava a mezzo posta elettronica il Registro in merito alla ricezione del reclamo proposto dalla Ricorrente. MFSD verificava i dati del nome a dominio oggetto di reclamo sul database WHOIS, accertando che lo stesso valore risultava “contestato” (“challenged”).
- **18.07.2017**: arrivava presso MFSD la copia cartacea del reclamo e relativa documentazione.
- **19.07.2017**: MFSD, verificata la regolarità formale, inviava il reclamo e allegata documentazione a mezzo raccomandata a.r. alla Resistente, presso l’indirizzo comunicato dalla Ricorrente e confermato dal Registro.
- **25.08.2017**: tornava a MFSD il plico contenente il reclamo e gli allegati documenti poiché il nominativo della resistente risultava sconosciuto in possesso al Registro. Dal suo esame si verificava che il postino aveva tentato la consegna della raccomandata in data **24.07.2017**, data da considerarsi di inizio della procedura a norma dell’art. 4.4 lett. c) del Regolamento dispute.

- **28.08.2017**: a mezzo e-mail indirizzata a migliore-coop@libero.it, MFSD informava la Resistente del tentativo di consegna del reclamo e documenti allegati a mezzo raccomandata, nonché della scadenza, il giorno successivo, del termine per l'invio di eventuale replica.

- **30.08.2017**: MFSD procedeva alla nomina dell'Esperto costituente il Collegio Unipersonale, Avv. Fabio Pezzolato;

- **31.08.2017**: l'Avv. Fabio Pezzolato accettava di decidere sulla procedura *de quo* e riceveva il plico contenente il Reclamo e l'allegata documentazione.

- **12.09.2017**: L'Esperto invitava il Recorrente a produrre prova del titolo su cui il reclamo si fonda, inclusa prova della sussistenza e della titolarità dello stesso, e ad inviare una copia leggibile dei documenti prodotti al n. 4 e 5, in quanto le copie ricevute risultavano illeggibili.

- **19.09.2017**: Il Ricorrente inviava due e-mail con allegati i seguenti documenti:
 - Una nuova scansione dei documenti precedentemente prodotti come allegati n. 4 e 5 al reclamo;

 - Copia del Verbale di deliberazione della della Giunta Comunale della Città di Seregno, n. 174 del 22.06.2010, con la quale viene *inter alia* deliberata l'istituzione dell'Agenzia Stampa Comunale "Seregno Notizie";

 - Copia del Verbale di deliberazione della Giunta Comunale della Città di Seregno, n. 183 del 02.08.2011, con la quale viene *inter alia* istituito l'Ufficio Stampa del Comune di Seregno, al cui Ufficio viene assegnato coordinatore il dott. Walter Todaro;

 - Dichiarazione del sig. Walter Todaro, direttore responsabile della testata "Seregno Notizie", nella quale viene rappresentato che la suddetta testata è stata registrata presso il Tribunale di Monza con il numero 1996 del 05.07.2010, che nel dicembre 2016 il sig. Todaro ha presentato alla Volontaria Giurisdizione del Tribunale di Monza richiesta di attestazione di registrazione della testata giornalistica, e che tale richiesta è tuttora inevasa.

- **20-09.2017**: MFSD trasmetteva all'Esperto copia dell'e-mail ricevuta il giorno stesso dall'indirizzo e-mail della Resistente migliore@libero.it e migliore-coop@libero.it, nella quale la Resistente asseriva:

- di apprendere solo in quel momento del procedimento relativo al dominio seregnonotizie.it;
- di essere titolare della della testata giornalistica "Seregno ", registrata presso la Cancelleria del Tribunale di Monza il 10/10/2003 al numero 1689 Periodici ed esercente l'attività di Impresa giornalistica;
- di svolgere la propria attività attraverso diversi nomi a dominio contenenti la parola "Seregno";
- e di opporsi alla richiesta del Ricorrente.

ALLEGAZIONI DELLA RICORRENTE

Il Ricorrente, Comune di Seregno, dichiara di essere titolare della testata giornalistica di nome "Seregno Notizie", registrata presso il Tribunale di Monza al n. 1996 del 05.07.2010. Su richiesta dell'Esperto, il Ricorrente produceva documentazione attestante l'istituzione della suddetta testata giornalistica con delibera del 22.06.2010 della Giunta Comunale. Il Dott. Walter Todaro, nominato con delibera della Giunta Comunale della Città di Seregno del 02.08.2011 coordinatore dell'Ufficio Stampa del Comune di Seregno, istituito con la stessa delibera, con dichiarazione unilaterale conferma le allegazioni del Ricorrente riguardo alla registrazione della testata giornalistica "Seregno Notizie" presso il Tribunale di Monza, e rappresenta di non aver ancora ricevuto l'attestazione di registrazione della suddetta testata giornalistica, richiesta alla Volontaria Giurisdizione del Tribunale di Monza nel dicembre 2016.

Il Ricorrente adduce che il nome a dominio "seregnonotizie.it" é "il naturale elemento di estrinsecazione identitaria" della testata giornalistica "Seregno Notizie".

Il Ricorrente adduce che il nome a dominio oggetto del presente reclamo é stato registrato in data 07.05.2016 dalla Resistente. A prova di tale circostanza, il Ricorrente

produce estratto whois (allegato n. 2) attestante *inter alia* la data di registrazione del nome a dominio (07.05.2016) e il registrante (Migliore Scarl).

Il Ricorrente afferma che la registrazione del nome a dominio contestato é avvenuta cinque giorni dopo l'avvio della campagna di comunicazione intrapresa dal Ricorrente stesso su social network finalizzata a comunicare al pubblico che il sito dell'informatore comunale "Seregno Inform@" sarebbe stato sostituito da quello di "Seregno Notizie", e che tale sito sarebbe stato accessibile all'indirizzo web www.seregnonotizie.it.

A prova di tale campagna di comunicazione, il Ricorrente produceva la schermata della pagina Facebook dell'utente "Seregno Notizie" da cui si evince che il giorno 02.05.2016 l'utente ha aggiornato la sua immagine di copertina (allegato n. 3, immagine costituita da un logo quadrato, il cui campo superiore é occupato dall'acronimo SN in caratteri bianchi su sfondo verde, e il cui campo inferiore é costituito da uno sfondo blu su cui campeggia la scritta SEREGNO NOTIZIE in caratteri bianchi), nonché la schermata della pagina Facebook che mostra due post del giorno 02.05.2017 di Walter Todaro, il primo dei quali costituente la condivisione della notizia dell'aggiornamento dell'immagine di copertina di Seregno Notizie col commento "La nuova pagina facebook di Seregno Notizie", e il secondo dei quali costituente il retweet di un tweet di Seregno Notizie: "Seregno Inform@ diventa Seregno Notizie".

Il Ricorrente adduce che il nome a dominio contestato é stato utilizzato per ridirigere il visitatore su www.seregno.tv, indirizzo web del sito della Resistente. A prova di tale circostanza, il Ricorrente produceva estratto whois del nome a dominio seregno.tv, attestante *inter alia* la registrazione avvenuta nel 2008 e il nome del registrante, Migliore Società Cooperativa. Nessuna schermata del sito seregno.tv é stata prodotta.

L'Esperto ha visitato tale sito in piú occasioni a partire dalla data di ricezione del reclamo alla data odierna, e ha potuto constatare che il sito raggiungibile al nome a dominio seregno.tv é un sito che riporta notizie riguardanti la Città di Seregno – politiche, di cronaca, di costume, sportive.

L'Esperto ha anche visitato in piú occasioni l'indirizzo del nome a dominio contestato seregnonotizie.it e, al contrario di quanto asserito dal Ricorrente, ha constatato che tale indirizzo conduce a una *parked page* di register.it, nel quale si informa che il nome a

dominio é già registrato. L'Esperto nota che non é stato possibile trovare screenshot precedenti del sito al nome a dominio contestato con la Wayback Machine.

Il Ricorrente asserisce che la registrazione del nome a dominio contestato ha avuto per la Ricorrente l'effetto di aumentare il traffico al proprio sitoseregno.tv, tra l'altro creando confusione nel pubblico.

Quale prova dell'asserita mala fede della Resistente, il Ricorrente adduce le circostanze di tempo di cui sopra (registrazione del nome a dominio avvenuta cinque giorni dopo la campagna informativa del Comune) e di modo (redirect su seregno.tv), alla luce del rapporto concorrenziale tra i due soggetti.

ALLEGAZIONI DELLA RESISTENTE

La Resistente non ha fatto pervenire alcuna replica nei termini assegnati.

A questo proposito, si nota che, in ottemperanza del disposto dell'art. 4.4. del Reg.Ris. Dispute, vers. 2.1, MFSD spediva copia del reclamo e documentazione allegata a mezzo raccomandata A.R. all'indirizzo della Ricorrente quale risultante dal DBNA, al quale indirizzo però la stessa risultava sconosciuta. Si nota a questo proposito che, "nel caso il destinatario non risulti presso l'indirizzo indicato nel DBNA del Registro" il reclamo si considera conosciuto dal titolare del nome a dominio oggetto di opposizione "al momento in cui le poste hanno tentato la consegna della raccomandata". Si nota a questo proposito inoltre che la resistente non ha inviato alcuna replica in termini.

Si fa inoltre presente che in data 28.08.2017, dunque un giorno prima della scadenza del termine per la Resistente per l'invio di eventuale replica ai sensi dell'art. 4.6 del Reg.Ris. Dispute, vers. 2.1, MFSD aveva informato con e-mail indirizzata a migliore-coop@libero.it la Resistente del tentativo di consegna del reclamo, nonché dell'imminente scadenza del termine per il deposito della replica. Nessuna risposta é pervenuta dalla Resistente fino al 20.09.2017, giorno in cui la Resistente inviava una e-mail a MFSD asserendo alcune circostanze di fatto, tra le quali quella di essere proprietaria della testata giornalistica "Seregno". Si nota che l'indirizzo e-mail da cui proveniva la e-mail della Resistente é lo stesso cui MFSD ha effettuato la comunicazione elettronica di cui sopra, a riprova del fatto che tale indirizzo e-mail é

attivo e funzionante, per cui la mancata reazione della Resistente alla prima comunicazione via e-mail di MFSD risulta inspiegabile e ingiustificata.

Si nota che, ai sensi dell'art. 4.10 del Reg.Ris. Dispute, vers. 2.1, i termini indicati nel Regolamento sono perentori salvo indicazione contraria, e che l'inosservanza di un termine perentorio conduce alla decadenza. Si nota a questo proposito che il termine di invio della replica é termine perentorio, come si evince dall'art. 4.6 in fine, ove é stabilito che "in casi eccezionali, il PSRD puó prorogare il termine per il deposito della replica", e che "Se il resistente non invia alcuna replica, il Collegio decide la controversia sulla base del solo reclamo, salvo che ricorrano circostanze eccezionali". Il sottoscritto ritiene che nel caso presente non ricorra alcuna circostanza eccezionale, e che pertanto la Resistente debba ritenersi decaduta dal diritto di presentare una replica. Si nota infine che la Resistente non ha prodotto alcuna prova a sostegno delle proprie allegazioni di fatto, e in particolare dell'esistenza e titolarità della testata giornalistica "Seregno".

Essendo la Resistente decaduta dal diritto di presentare una replica, e avendo la Resistente (pur oltre il termine stabilito a pena di decadenza) semplicemente dichiarato di opporsi al reclamo, asserendo di essere titolare della testata giornalistica "Seregno" e di aver registrato altri nomi a dominio contenenti la parola "Seregno" a propria difesa, senza allegare documentazione alcuna a sostegno della propria difesa, il sottoscritto non ha ritenuto di concedere alla Resistente un ulteriore termine per la presentazione di documentazione, nello spirito della celerità del procedimento di risoluzione delle controversie relative ai nomi a dominio .it.

MOTIVI DELLA DECISIONE

a) Identità, confondibilità e diritti

L'art. 3.6, primo comma, lettera a) del Reg. Ris. Dispute, vers. 2.1 nel ccTLD "it" stabilisce che il primo requisito da verificare, ai fini della riassegnazione del nome a dominio contestato, è che esso "*sia identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio, o altro segno distintivo aziendale, su cui egli vanta diritti, o al proprio nome e cognome sia identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui il Ricorrente vanta diritti oppure al proprio nome*".

Nel caso di specie, nonostante la mancata produzione di attestazione del Tribunale di Monza, il sottoscritto ritiene che il Ricorrente abbia dimostrato, ai fini del presente procedimento, di essere titolare dell'agenzia di stampa / testata giornalistica denominata "Seregno Notizie". I documenti prodotti, e in particolare la copia del Verbale di deliberazione della della Giunta Comunale della Città di Seregno, n. 174 del 22.06.2010, e la dichiarazione del sig. Walter Todaro, sono da ritenersi prova soddisfacente, anche alla luce del fatto che né l'asserita esistenza e titolarità in capo al Ricorrente dell'agenzia di stampa / testata giornalistica "Seregno Notizie", né la validità probatoria dei documenti prodotti a sostegno, sono stati contestati dalla Resistente.

Dall'argomentazione sviluppata e dalla documentazione prodotta dal Ricorrente, si evince che "Seregno Notizie" sia il nome sia dell'agenzia di stampa istituita dal Comune di Seregno (da equipararsi alla ditta), che della testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Monza. Qualunque sia la natura di "Seregno Notizie" - agenzia di stampa e/o testata giornalistica - il sottoscritto ritiene che tale nome sia da annoverare tra gli "altri segni distintivi aziendali" di cui all'art. 3.6, primo comma, lettera a) del Reg.Ris. Dispute, vers. 2.1 (A proposito della tutela riservata alla testata giornalistica quale segno distintivo si rimanda tra l'altro alla decisione della Corte Suprema di Cassazione, sez. I, 19-12-2008, n. 29774, che conferma che la testata giornalistica ha (esclusivamente) una "funzione distintiva", tutelata come tale dall'art. 100 della legge sul diritto d'autore. Si veda anche Cass. civ. Sez. V, 17-01-2013, n. 1102, premessa L: "... la testata, come segno distintivo della pubblicazione periodica... essendo un bene immateriale ... La testata, essendo segno distintivo dell'iniziativa editoriale, può essere equiparata al marchio").

Il nome "Seregno Notizie" é identico al nome a dominio oggetto della presente procedura.

Il sottoscritto ritiene pertanto che le condizioni di cui all'art. 3.6, primo comma, lettera a) del Reg. Ris. Dispute, vers. 2.1 debbano ritenersi soddisfatte.

b) Inesistenza di un diritto del resistente sul nome a dominio contestato

Ai sensi dell'art. 3.6, ultimo comma, del Reg.Ris. Dispute, vers. 2.1, "il resistente sarà ritenuto avere diritto o titolo al nome a dominio oggetto di opposizione qualora provi che:

1) prima di avere avuto notizia dell'opposizione in buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio od un nome ad esso corrispondente per offerta al pubblico di beni e servizi; oppure

2) che è conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio; oppure

3) che del nome a dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato".

Il Ricorrente ha addotto che il nome a dominio oggetto del presente reclamo sia stato usato per ridirigere l'utente internet al nome a dominio della Resistente www.seregno.tv. La Resistente non ha negato tale circostanza, che pertanto, pur non essendo più verificabile, si ritiene provata.

A tale proposito si deve notare che il sito seregno.tv appare essere un sito dove vengono pubblicate notizie relative alla Città di Seregno (e, in misura minore, relative ai paesi limitrofi). In considerazione del fatto che il nome a dominio seregnonotizie.it consiste dell'indicazione geografica "Seregno" in combinazione con la parola generica "notizie", e che tale combinazione ha carattere - in senso lato - descrittivo dell'attività di pubblicazione / divulgazione di notizie relative alla Città di Seregno, l'utilizzo da parte della Resistente del nome a dominio oggetto del presente reclamo per dirigere l'utente internet su un sito (facente si capo ad un diverso nome a dominio) in cui si pubblicano notizie relative alla Città di Seregno potrebbe di per sé essere indice di utilizzo in buona fede dello stesso nome a dominio per l'offerta di servizi al pubblico, nonché dell'esistenza di un legittimo diritto ad utilizzare tale nome a dominio (si notino però a questo proposito le osservazioni del sottoscritto in materia di mala fede da parte della Resistente, ultimo paragrafo).

Ciò detto, si deve notare che l'attuale utilizzazione del nome a dominio oggetto del presente reclamo è mutata rispetto all'utilizzo originario dello stesso. Infatti, la pagina attualmente collegata al nome a dominio seregnonotizie.it non è altro che una parked page del registrar Register.it. In altre parole, il dominio seregnonotizie.it ha smesso di

essere utilizzato in ragione della sua natura descrittiva rispetto alla pubblicazione di notizie relative alla Città di Seregno. In effetti, l'uso del nome a dominio é cessato del tutto.

Alla luce dell'attuale utilizzo (o, meglio, mancato utilizzo) del nome a dominio sregnonotizie.it, il sottoscritto ritiene che la Resistente non possa piú vantare alcun diritto o titolo all'attuale utilizzo del nome a dominio oggetto dell'opposizione. Tale conclusione non cambierebbe anche qualora si volesse tener conto delle asserzioni della Resistente, che allega (con comunicazione tardiva e pertanto, come già menzionato, irricevibile) di essere titolare della testata giornalistica "Seregno".

c) **Registrazione ed uso del nome a dominio in mala fede**

L'art. 3.6, primo comma, lettera c) del Reg.Ris. Dispute, vers. 2.1, stabilisce che il terzo requisito da verificare sia quello che il nome a dominio sia stato registrato e venga usato in mala fede.

Al fine di verificare la sussistenza del suddetto requisito, l'art. 3.7 del Reg.Ris. Dispute, vers. 2.1, individua in via preventiva delle circostanze che, ove dimostrate, costituiscono prova della registrazione e dell'uso del dominio in mala fede, ovvero:

a) circostanze che inducano a ritenere che il nome a dominio è stato registrato con lo scopo primario di vendere, cedere in uso o in altro modo trasferire il nome a dominio al ricorrente (che sia titolare dei diritti sul marchio o sul nome) o a un suo concorrente, per un corrispettivo, monetario o meno, che sia superiore ai costi ragionevolmente sostenuti dal resistente per la registrazione ed il mantenimento del nome a dominio;

b) la circostanza che il dominio sia stato registrato dal resistente per impedire al titolare di identico marchio di registrare in proprio tale nome a dominio, ed esso sia utilizzato per attività in concorrenza con quella del ricorrente;

c) la circostanza che il nome a dominio sia stato registrato dal resistente con lo scopo primario di danneggiare gli affari di un concorrente o usurpare nome e cognome del ricorrente;

d) la circostanza che, nell'uso del nome a dominio, esso sia stato intenzionalmente utilizzato per attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti Internet creando motivi di confusione con il marchio del ricorrente.

L'elencazione di cui sopra è meramente esemplificativa. L'Esperto potrà quindi rilevare elementi di mala fede nella registrazione e nell'uso del nome a dominio anche da circostanze diverse da quelle sopra elencate.

Il Ricorrente allega che la registrazione e l'utilizzo del nome a dominio oggetto della presente controversia sia avvenuto in mala fede in quanto avvenuto allo scopo di creare confusione fra i due soggetti "Seregno Notizie" e "Seregno TV", per consentire a Seregno TV (e pertanto alla Resistente) di "aumentare la propria visibilità in danno della piattaforma telematica concorrente Seregno Notizie". A prova dell'asserita malafede della Ricorrente, il Ricorrente adduce circostanze di tempo (registrazione effettuata pochi giorni dopo una campagna d'informazione condotta su social network volta ad informare il pubblico che il sito dell'informatore comunale "Seregno Inform@") sarebbe stato sostituito da quello di "Seregno Notizie") e di modo (il redirect su seregno.tv).

Andando ad esaminare le circostanze di tempo addotte dal Ricorrente a sostegno del proprio reclamo, si deve notare che l'agenzia di stampa "Seregno Notizie" venne istituita con delibera del 22.06.2010, e la testata giornalistica venne registrata il 05.07.2010, cioè circa sei anni prima della registrazione del nome a dominio seregnonotizie.it. A quell'epoca, la Resistente era già in attività ed aveva già registrato il nome a dominio seregno.tv, e se avesse voluto danneggiare la concorrente o trarre vantaggio dal nome della testata giornalistica / agenzia di stampa del Ricorrente, avrebbe già allora potuto registrare il nome a dominio seregnonotizie.it.

D'altro canto, la mancata registrazione del nome a dominio seregnonotizie.it ai tempi dell'istituzione dell'agenzia di stampa / testata giornalistica "Seregno Notizie" potrebbe anche essere dovuta al fatto che, all'epoca, il Ricorrente pareva non utilizzare il nome "Seregno Notizie" attivamente (in quanto al sottoscritto pare di poter concludere che, all'epoca, il periodico informativo del Comune fosse denominato "Seregno Inform@"), per cui la conoscenza di tale nome da parte del pubblico di riferimento era presumibilmente limitata, e pertanto la Resistente non avrebbe potuto trarre alcun vantaggio commerciale significativo dalla registrazione del dominio seregnonotizie.it.

In quanto alla circostanza per cui seregnonotizie.it venne registrato pochi giorni dopo il lancio della campagna informativa condotta sui social media dal Ricorrente e volta ad informare che il sito dell'informatore comunale "Seregno Inform@" sarebbe stato sostituito da quello di "Seregno Notizie", si potrebbe ritenere per lo meno plausibile che la Resistente, nella sua qualità di titolare di un sito d'informazione giornalistica sulla Città di Seregno, sia venuta a conoscenza di tale campagna informativa (e anche in considerazione del fatto che si può presumere che le due agenzie di stampa "Seregno Notizie" e "Seregno" si conoscessero l'un l'altra, quali parte di una presumibilmente limitata concorrenza nel campo del giornalismo locale). Il Ricorrente non ha allegato alcuna prova conclusiva a questo riguardo, ma, del resto, la Resistente non ha neanche asserito il contrario (per quanto si possa tener conto della memoria tardiva della stessa Resistente).

Per quanto riguarda l'utilizzo di un nome a dominio quale seregnonotizie.it, composto da un nome di natura geografica (Seregno) e uno di natura generica (notizie) per ridirigere l'utente su un secondo nome a dominio dal quale si svolge attività d'informazione giornalistica di contenuto corrispondente al valore in senso lato descrittivo del primo nome a dominio (notizie relative alla Città di Seregno), abbiamo già detto che tale utilizzo potrebbe di per sé non essere illecito ai sensi del Reg.Ris. Dispute, vers. 2.1.

E tuttavia si nota che la scelta di un nome a dominio quale seregnonotizie.it, identico al nome su cui il Resistente vanta diritti, difficilmente si può ritenere puramente dettata dalla volontà di utilizzare tale nome a dominio per la sua natura (in senso lato) descrittiva.

Da un lato, infatti, il nome Seregno Notizie, per quanto piuttosto "banale", presuppone una scelta – pur non particolarmente originale - da parte del Ricorrente, in quanto l'espressione "Seregno notizie" non è un'espressione sintatticamente corretta, ma un'espressione atta ad essere percepita quale titolo d'opera o segno distintivo.

D'altro lato, la Resistente aveva a disposizione altre espressioni di natura più chiaramente ed inequivocabilmente descrittiva - nonché sintatticamente più corrette - quali ad esempio notiziesuseregno.it o cronacadiseregno.it, il cui utilizzo non avrebbe

impedito alla Ricorrente di registrare e utilizzare un nome a dominio corrispondente al nome della propria agenzia di stampa / testata giornalistica.

Se le circostanze di cui sopra potrebbero già di per sé far propendere il sottoscritto a concludere che la Resistente abbia registrato e utilizzato il nome a dominio oggetto della presente controversia in mala fede, nel decidere il presente richiamo non si può prescindere dal fatto che l'attuale utilizzo del nome a dominio *seregnonotizie.it* è radicalmente diverso da quello iniziale di redirect su *seregno.tv*. Infatti, come si è già detto, il nome a dominio oggetto della presente contestazione appare ora sostanzialmente inutilizzato (in quanto il sito al quale si accede attraverso il nome a dominio è semplicemente una *parked page* senza alcun contenuto di rilievo).

La Resistente non ha fornito alcuna motivazione della propria scelta di eliminare il redirect su *seregno.tv* per lasciare il nome a dominio inutilizzato ("passive holding"). Anzi, la Resistente ha spiegato di essere titolare della testata giornalistica "Seregno" e di aver registrato altri nomi a dominio contenenti la parola "Seregno", così facendo intendere di avere un diritto legittimo all'utilizzo di *seregnonotizie.it*.

Il sottoscritto ritiene però che, venendo a mancare qualsiasi utilizzo di *seregnonotizie.it* conforme al carattere in senso lato descrittivo dell'espressione "Seregno notizie", il solo scopo del mantenimento da parte della Resistente di tale nome a dominio non possa essere che quello di danneggiare l'impresa concorrente del Ricorrente, impedendone la possibilità di registrare e utilizzare un nome a dominio corrispondente al nome della propria agenzia di stampa / testata giornalistica, e così di espletare più efficacemente la propria attività giornalistica in concorrenza con quella della Resistente.

Valutati tutti questi elementi, si ritiene sussistente la mala fede del Resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio *seregnonotizie.it*.

P.Q.M.

Il Collegio Unipersonale nominato, esaminato e valutato liberamente il reclamo e le prove documentali allegate, accoglie il reclamo proposto dal Comune di Seregno, e conseguentemente dispone il trasferimento (riassegnazione) del nome a dominio "seregnonotizie.it" al Ricorrente.

Manda alla Segreteria del Prestatore del Servizio di Risoluzione delle Dispute per la pubblicazione della presente decisione ai sensi dell'art. 4.16 del Reg.Ris Dispute, vers. 2.1, e per la comunicazione al Registro, al Ricorrente ed alla Resistente.

Così deciso in Copenhagen, 6 ottobre 2017.

Il Collegio Unipersonale

Avv. Fabio Pezzolato

